Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1920 — Roma - Giovedì, 22 gennaio — Numero 17

AVVISO

Norme per l'abbonamento alla « Gazzetta Ufficiale » per l'anno 1920

Si rende noto che i prezzi di abbonamento alla *Gazzetta Ufficiale* pel corrente anno sono stabiliti nella misura seguente:

Per un anno . . . . . . L. 45
» » semestre . . . . » 26
» » trimestre . . . . » 18

All'estero (Paesi dell'Unione postale):

Per un anno . . . . L. 90
» » semestre . . . . » 50
» » trimestre . . . . » 30

In Roma (ritirando il giornale presso gli Uffici d'Amministrazione):

Per un anno . . . . L. 40
» » semestre . . . . » 24
» » trimestre . . . . » 16

La corrispondenza concernente le associazioni, come pure i relativi vaglia, debbono essere indirizzati all' *Amministrazione* della *Gazzetta Ufficiale* presso il Ministero dell'Interno.

All'importo di ciascun vaglia postale ordinario e telegrafico, va sempre aggiunta la tassa di bollo di centesimi cinque o dieci prescritta dall'articolo 48, lettera *a*) della tariffa (allegato *A*) del testo unico approvato con decreto-legge Luogotenenziale, n. 135, del 1918, e dal successivo decreto-legge Luogotenenziale, n. 1134.

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE.

PARTE UFFICIALE

Errata-corrige.

Nel R. decreto-legge 24 novembre 1919, n. 2169, riguardante l'imposta straordinaria sul patrimonio, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* n. 279 dell'anno scorso, all'articolo 6, sono state erroneamente trascritte come quarto comma dell'articolo stesso le parole: « *Non sono neppure soggetti alla imposta i titoli esteri posseduti dallo straniero residente nel Regno* », mentre, invece, tali parole, nel testo originale del decreto, fanno parte del 3° comma del detto articolo 6°, seguendo subito dopo quelle: *introdotti nello Stato dopo la data predetta.*

LEGGI E DECRETI

Il numero 29 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto l'art. 9 dello Statuto fondamentale del Regno;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

La convocazione della Camera dei deputati, fissata per il 28 gennaio 1920, è prorogata al 3 febbraio 1920.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d' Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 gennaio 1920.

VITTORIO EMANUELE.

MORTARA.

Visto, *Il guardasigilli:* MORTARA.

Il numero 2554 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vista la legge 27 luglio 1919, n. 1255;
Sentito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per il tesoro, di concerto con quello per le colonie;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Nello stato di previsione della spesa del Ministero delle colonie per l'esercizio finanziario 1919-920 è istituito il capitolo n. 45 v « Assegnazione straordinaria per la difesa della colonia eritrea e per provvedere ad occorrenze eccezionali in conseguenza della situazione internazionale e della ripercussione di essa in Etiopia » con lo stanziamento di L. 9.591.000.

Art. 2.

Nel bilancio della Colonia eritrea per l'indicato esercizio finanziario sono apportate le seguenti variazioni:

ENTRATA.

È istituito l'art. 17-*ter* « Assegnazione straordinaria par la difesa della colonia e per provvedere ad occorrenze eccezionali in conseguenza della situazione internazionale e della ripercussione di essa in Etiopia » con lo stanziamento di L. 9.591.000.

SPESA.

A) Lo stanziamento dei seguenti articoli è aumentato della somma per ciascuno di essi indicata:

Art. 4. — « Indennità varie e rimborso ecc. » .	150.000 —
Art. 8. — « Assegni e spese varie ecc. »	295 000 —
Art. 10. — « Servizi di carattere municipale ». .	100.000 —
Art. 12. — « Corpo di polizia ecc. »	337.000 —
Art. 13. — « Reclusorio e carceri giudiziarie » .	120.000 —
Art. 20. — « Esercizio della ferrovia ».	350.000 —
Art. 22. — « Servizio del genio civile ecc. » . .	160.000 —
B) Sotto la nuova rubrica « Spese in dipendenza degli avvenimenti internazionali » è istituito l'articolo 45-IV « Cessione di granaglie a prezzo di favore agli indigeni » con lo stanziamento di . . .	750.000 —
C) Alla competenza dello articolo aggiunto n. 57 « Provvedimenti per la difesa della colonia e per altre occorrenze eccezionali in conseguenza della situazione internazionale e della ripercussione di essa in Etiopia » è assegnata la somma	7.329.000 —
	9.591.000 —

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge ed entrerà in vigore nel giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 dicembre 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — SCHANZER — ROSSI.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

Il numero 2556 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vista la legge 31 gennaio 1919, n. 1306;
Sentito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari esteri;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Negli stati di previsione dell'entrata e della spesa del Fondo per l'emigrazione per l'esercizio finanziario 1919-920 sono introdotte le variazioni di cui alle unite tabelle firmate, d'ordine Nostro, dal ministro proponente.

Il presente decreto andrà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 novembre 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

Tabella A.

Variazioni allo stato di previsione dell'entrata del fondo per la emigrazione per l'esercizio finanziario 1919-920.

Cap. n. 8-*bis*. (Di nuova istituzione). Tassa dovuta al fondo per l'emigrazione sui passaporti rilasciati agli emigranti diretti a paesi europei, nel bacino del Mediterraneo e in altre località (decreto Luogotenenziale 18 maggio 1919, n. 1093).	300,000 —
Cap. n. 9 *bis*. (Di nuova istituzione). Tassa dovuta al fondo per l'emigrazione sui passaporti rilasciati agli emigranti diretti ai paesi transoceanici (decreto Luogotenenziale 18 maggio 1919, n. 1093)	200,000 —
Cap. n. 11. Concorso nelle spese di vitto e alloggio fornito agli emigranti o al personale di Governo negli asili o nelle stazioni sanitarie sia a terra che a mare. Ricuperi vari (da reintegrare al capitolo relativo della spesa)	1,000,000 —
Cap. n. 17-*bis*. Rimborso di spese e per sussidi ai connazionali rimpatrianti e per sussidi vari.	286.805 —
Cap. n. 19 Alienazione di titoli di Stato o garantiti dallo Stato	205,000 —
	1,991,805 —

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il ministro degli affari esteri: NITTI.

Tabella B.

Nuovi e maggiori stanziamenti nello stato di previsione della spesa del fondo per l'emigrazione per l'esercizio finanziario 1919-1920.

Cap. n. 1. Personale di ruolo del Commissariato dell'emigrazione. Indennità di residenza in Roma al personale di ruolo del Commissariato dell'emigrazione	230,000 —
Cap. n. 3. Compensi per lavori straordinari eseguiti dal personale di ruolo, avventizio e da persone estranee all'Amministrazione	16,000 —

Cap. n. 5. Statistica dell'emigrazione - Spese inerenti al servizio e compensi per lavori straordinari, da eseguirsi dal personale di ruolo, avventizio e da persone estranee all'Amministrazione	12,000 —
Cap. n. 8. Spese d'ufficio per il Commissariato e per gli Ispettorati	15,000 —
Cap. n. 12. Manutenzione di edifici e locali adibiti ai servizi dell'emigrazione, macchinari, attrezzi ecc., tasse correnti ed arretrate	26,000 —
Cap. n. 14. Acquisto di mobili, attrezzi ed oggetti vari pel Commissariato ed uffici dipendenti nel Regno	6,000 —
Cap. n. 20. Sussidi ad istituti di patronato per gli emigranti nel Regno - Rimborso di spese ai Comitati comunali e mandamentali per l'emigrazione	50,000 —
Cap. n. 23. Spese di missioni e di comando ai funzionari del Commissariato e degli Ispettorati e ad altri funzionari pubblici e delegati speciali per missioni compiute nell'interno del Regno e presso l'ufficio centrale	30,000 —
Cap. n. 28. Ricoveri, asili provvisori, stazioni sanitarie speciali per gli emigranti nei porti di imbarco (Affitto di locali e piroscafi, spese di adattamento, arredamento e funzionamento, indennità e compensi speciali al personale)	800,000 —
Cap. n. 46. Spese di missione e trasferta, di primo stabilimento, trasferimenti e indennità di residenza agli ispettori, addetti dell'emigrazione, corrispondenti del Commissariato in Europa ed altri paesi	40,000 —
Cap. n. 48. Assistenza legale e tutela degli emigranti in Europa ed in altri paesi. Servizio dei RR. ispettori, addetti e corrispondenti e spese per il funzionamento dei loro uffici	80,000 —
Cap. n. 58. Interessi sui fondi anticipati dagli Istituti di emissione pei bisogni di cassa	50,000 —
Cap. n. 60-*bis*. Spese di rimpatrio e di assistenza all'estero e all'interno degli italiani indigenti profughi e per sussidi vari eseguiti direttamente o a mezzo degli Istituti di emissione	286,805 —
Cap. 60-*ter* (Di nuova istituzione). Concorso all'Ente nazionale per l'istruzione degli adulti analfabeti	100,000 —
Cap. n. 60-*quater* (Di nuova istituzione). Stipendi ed indennità agli ufficiali di terra e di mare temporaneamente ai servizi del Commissariato dell'emigrazione	100.000 —
Cap. n. 60-*quinquies* (Di nuova istituzione). Contributo straordinario alla Cassa speciale pensioni per i funzionari del Commissariato dell'emigrazione	100,000 —
	1,991,805 —

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il ministro degli affari esteri: NITTI.

Il numero 2563 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto il decreto Luogotenenziale 18 agosto 1918, n. 1377, con cui venne istituita la Delegazione centrale per la pesca, modificato dal R. decreto 24 luglio 1919, n. 1567;

Visto l'art. 9 del R. decreto 2 ottobre 1919, n. 1794;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i ministri delle finanze, del tesoro, della marina, dei lavori pubblici, dell'agricoltura, delle colonie, dei trasporti marittimi e dell'industria, commercio e lavoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il decreto Luogotenenziale 18 agosto 1918, n. 1377, modificato col R. decreto 24 luglio 1919, n. 1567, è abrogato e la Delegazione centrale per la pesca, con esso decreto istituita, è soppressa.

Le operazioni di stralcio della Delegazione della pesca, compreso quanto si riferisce alla gestione del conto corrente con gli Istituti di emissione, prevista nel secondo comma dell'art. 5 del precitato decreto Luogotenenziale 18 agosto 1918, n 1377, sono devolute al Sottosegretariato per gli approvvigionamenti e consumi alimentari.

Il presente decreto avrà effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 novembre 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — TEDESCO — SCHANZER — SECHI — PANTANO — VISOCCHI — ROSSI — DE VITO — FERRARIS.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

Il numero 2552 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visti i decreti-legge 2 settembre 1917, n. 1597 e 2 settembre 1919, n. 1627, contenenti disposizioni per il finanziamento delle opere pubbliche;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto col ministro per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il tasso d'interesse con cui dovranno essere calcolate le annualità da corrispondersi dallo Stato, dalle Provincie e dai Comuni per le opere di bonifica, a norma della legge 20 giugno 1912, n. 712, sarà determinato aumentando dell'1,50 per cento il saggio effettivo di impiego, in titoli del debito pubblico consolidato italiano 3,50 per cento, risultante dal prezzo medio dei listini ufficiali del trimestre anteriore alla data della concessione delle dette opere.

Qualora lo sconto delle annualità si ottenga a saggio inferiore a quello sopraindicato, le annualità predette saranno corrispondentemente ridotte.

Art. 2

Le disposizioni dell'articolo precedente si applicano anche alle bonifiche concesse prima dell'entrata in vigore del presente decreto, limitatamente ai lotti di opere non ancora collaudati.

Per tali bonifiche il prezzo medio del consolidato 3,50 per cento, di cui all'art. 1°, sarà desunto dai listini ufficiali del trimestre anteriore alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Art. 3.

È abrogato l'art. 4 del decreto-legge 2 settembre 1917, n. 1597.

Art. 4.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 novembre 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — PANTANO — SCHANZER.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

Il numero 2258 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto il Nostro decreto 15 agosto 1919, n. 1448;

Ritenuta la necessità di assicurare allo Stato la piena disponibilità di tutta la produzione nazionale del riso di regolarne la lavorazione e disciplinarne la distribuzione nel Regno a prezzi equi;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'industria, il commercio e gli approvvigionamenti, di concerto col presidente del Consiglio dei ministri, segretario di Stato per l'interno e col ministro per l'agricoltura;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È costituito, con sede in Vercelli, il Consorzio nazionale per il riso, distinto nelle due sezioni « produttori », incaricata della raccolta del risone, e « pilatori », incaricata della lavorazione del risone e della distribuzione del riso lavorato e dei sottoprodotti.

Ciascuna delle due sezioni è autonoma ed ha gestione e bilancio proprio.

Art. 2.

Il Consorzio durerà fino al 15 settembre 1921 e potrà essere prorogato per un anno.

Art. 3.

Il capitale viene stabilito in L. 10.000.000 per ciascuna delle due sezioni e sarà ripartito in quote fra i consorziati a termini delle disposizioni dei rispettivi statuti.

Art. 4.

Alle due sezioni è preposto un unico ufficio di presidenza, composto di un presidente ed un vice presidente nominati dal sottosegretario di Stato per gli approvvigionamenti e consumi che in esse lo rappresentano con mandato di controllarne il funzionamento e la gestione e con facoltà di annullarne gli atti o sospenderne l'esecuzione e di adottare tutti quei provvedimenti che ritengano necessari per il raggiungimento degli scopi pei quali il Consorzio viene creato.

Art. 5.

Sono aggregati all'ufficio di presidenza due sindaci effettivi ed uno supplente nominati per ciascuna delle due sezioni dal sottosegretario di Stato approvvigionamenti e consumi. Essi avranno il controllo della gestione contabile delle sezioni e avranno, assieme ai sindaci nominati dalle due assemblee delle sezioni, le funzioni che la legge assegna ai sindaci delle società anonime.

Dovranno inoltre coadiuvare la presidenza in tutti i controlli che si rendessero necessari.

Art. 6.

Alle dipendenze della presidenza è istituita una delegazione ministeriale nominata dal sottosegretario approvvigionamenti e consumi e diretta da uno speciale delegato. Essa funziona come organo esecutivo della presidenza per tutta l'opera di sorveglianza e di controllo dello Stato così come è disciplinata negli statuti delle due sezioni.

Art. 7.

Per provvedere alla costituzione delle sezioni ed al loro funzionamento fino a che non siano versati i 3/4 del capitale ed insediate, in conformità dei rispettivi statuti, le amministrazioni elettive, il sottosegretario approvvigionamenti e consumi ha facoltà di nominare per ciascuna sezione una Commissione provvisoria, la quale raccoglie le adesioni, indice le elezioni per la costituzione degli organi amministrativi e provvede a tutti gli atti necessari al funzionamento di ciascuna sezione coi poteri del Consiglio di amministrazione.

Le spese di funzionamento delle Commissioni provvisorie, come quelle della presidenza e della delegazione ministeriale, fissate dal sottosegretario approvvigionamenti e consumi, sono a carico del Consorzio.

Art. 8.

Per la stima dei risoni in ciascuna circoscrizione delle sezioni è istituita una Commissione composta di un rappresentante per ciascuna delle due sezioni del Consorzio e di un presidente nominato dal presidente del Consorzio. Il suo giudizio è inappellabile.

Il prefetto della provincia nella quale la circoscrizione ha sede nomina un commissario alla requisizione che sarà aggiunto alla Commissione di stima per procedere alla requisizione del risone ogni qualvolta la presidenza lo riterrà necessario.

Le attuali Commissioni o gruppi di requisizione cessano dalle loro funzioni man mano che in loro sostituzione si procede alla nomina delle Commissioni di stima e dei commissari di requisizione.

Art. 9.

In caso di irregolare funzionamento di una o di entrambe le sezioni del Consorzio, il sottosegretario di Stato per gli approvvigionamenti e consumi, potrà ordinare lo scioglimento del Consiglio di amministrazione nominando un commissario il quale amministra il Consorzio con tutti i poteri del Consiglio di amministrazione, fino alla costituzione della nuova amministrazione.

Il Governo potrà ordinare lo scioglimento del Consorzio, sentito il Consiglio dei ministri. Il Regio decreto di scioglimento determinerà pure le norme di liquidazione.

Art. 10.

Sono approvati gli uniti statuti delle due sezioni, che formano parte integrante del presente decreto, visti, d'ordine Nostro, dal ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 9 novembre 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — FERRARIS — VISOCCHI.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

STATUTO DELLA SEZIONE PILATORI.

Art. 1.

La sezione pilatori provvede:

a) alla lavorazione dei risoni prodotti nel Regno ed assicurati al Ministero di industria e commercio (Sottosegretariato approvvigionamenti e consumi) nella misura mensilmente stabilita dalla presidenza della sezione;

b) alla consegna del riso, della mezzagrana, della risina bianca macinabile e della farina ricavata dal riso agli enti distributori in conformità delle indicazioni del Sottosegretariato approvvigionamenti e consumi.

È fatta concessione alla sezione, secondo le norme che saranno fissate dal Sottosegretariato approvvigionamenti e consumi, di commerciare ed esportare i sottoprodotti della lavorazione e di lavorare risoni, risi sbramati e risi esteri dei quali sia stata permessa l'importazione definitiva o temporanea.

Art. 2.

Hanno diritto di far parte della sezione le aziende di pilatura del riso che fino all'annata industriale 1918-919 hanno esercitato tale industria e quelle che, rimaste chiuse per richiamo alle armi del pilatore esercente, dimostrino avere l'idoneità tecnica per far parte della sezione.

Dette aziende, in rapporto alla potenzialità attuale ed ante-guerra del loro macchinario e bilancio economico, saranno suddivise in dodici categorie:

1ª categoria -	Pilerie aventi la potenzialità giornaliera di lavorazione superiore a quintali di risone			800
2ª	idem	idem	idem	600
3ª	idem	idem	idem	400
4ª	idem	idem	idem	350
5ª	idem	idem	idem	300
6ª	idem	idem	idem	250
7ª	idem	idem	idem	200
8ª	idem	idem	idem	150
9ª	idem	idem	idem	100
10ª	idem	idem	idem	80
11ª	idem	idem	idem	50
12ª	idem	idem	idem	30

Ogni azienda assegnata alle dodici categorie, sarà considerata come avente la potenzialità effettiva di lavorazione fissata quale coefficiente della categoria stessa alla quale appartiene.

L'assegnazione definitiva alle singole categorie sarà fatta con provvedimento del Consiglio di amministrazione.

È ammesso entro 10 giorni dall'avvenuta comunicazione ricorso da parte delle aziende interessate al Sottosegretariato approvvigionamenti e consumi che decide in via definitiva.

La distrubuzione del risone alle circoscrizioni di cui all'art. 4 per la lavorazione sarà fatta dal Consorzio alle pilerie con l'approvazione del Sottosegretariato approvvigionamenti e consumi.

Hanno diritto di far parte del Consorzio anche le pilerie che prima della guerra lavoravano risoni e risi di importazione.

Dette pilerie sono però escluse dalla lavorazione di risoni e risi nazionali.

Sarà istituito un ufficio speciale presso la sede centrale della sezione per gli stabilimenti di Sampierdarena e Trieste che saranno adibiti alla lavorazione dei risi e risoni di importazione ed eventualmente di transito. È in facoltà di dette pilerie, ove domandino di essere ammesse al Consorzio, di sospendere il versamento delle quote di capitale sociale corrispondente fino all'inizio della lavorazione di detti risi esteri. Finchè non abbiano versato tali quote al Consorzio dette pilerie non avranno diritto al voto nè al reparto utili.

Art. 3.

Non potranno far parte della sezione le ditte contro le quali sia stata pronunciata sentenza di condanna dalla autorità giudiziaria per reati commessi nell'esercitare l'industria. Saranno tenute in sospeso quelle ditte che abbiano componenti contro i quali siano in corso procedimenti da parte dell'autorità giudiziaria salvo, il loro diritto di essere ammesse e di avere reintegrata l'assegnazione di risono per la lavorazione quando sia pronunciata sentenza di assoluzione.

Art. 4.

La sezione ha circoscrizioni in Vercelli, per il circondario e per la provincia di Alessandria; Novara per la provincia, eccettuato il circondario di Vercelli; Pavia per la provincia, eccettuato il circondario di Mortara; Mortara per il circondario; Milano per la provincia e per quelle di Como e Cremona; Mantova per la provincia e per quella di Verona; Rovigo per la provincia e per quelle di Venezia, Treviso e Trieste; Bologna per la provincia e per quelle di Modena, Parma, Ravenna, Forlì e Lucca.

A ciascuna circoscrizione saranno assegnate anche le pilerie delle località finitime.

Art. 5.

Gli organi della sezione sono:

a) l'assemblea dei delegati;

b) il Consiglio di amministrazione;

c) il Collegio dei sindaci.

Art. 6.

L'assemblea dei delegati dura in carica due anni ed è composta di 35 membri eletti dai consorziati di ogni singola circoscrizione nel proprio seno, nella misura seguente: 12 per Vercelli, 6 per Novara, 3 per Mortara, 3 per Pavia, 3 per Milano, 3 per Mantova, 3 per Rovigo, 3 per Bologna.

Ogni consorziato ha diritto ad un voto.

La votazione ha luogo separatamente per ciascuna circoscrizione.

La presidenza governativa dispone tutte le norme per la elezione; provvede alla costituzione dei seggi ed alla proclamazione degli eletti.

In caso di parità di voti si intende eletto chi partecipa alla sezione con maggior quota di capitale ed in caso di parità di capitale il più anziano di età.

Art. 7.

Il Consiglio di amministrazione dura in carica due anni ed è composto di 12 membri eletti dall'assemblea dei delegati, la quale procede alle nomine per ciascuna circoscrizione tra i delegati della medesima, nella seguente misura: 4 per Vercelli, 2 per Novara, ed uno per ciascuna delle altre circoscrizioni. In caso di parità di voti si segue il criterio indicato nel precedente articolo per la nomina dei delegati.

Non possono far parte del Consiglio di amministrazione:

a) le persone che siano state condannate a penalità per reati riguardanti l'esercizio dell'industria, oppure che siano state punite dall'amministrazione della sezione, con la fermata definitiva dello stabilimento e quelle contro le quali siano in corso procedimenti penali per reati commessi nell'esercizio dell'industria;

b) le persone appartenenti a ditte che si trovino nelle condizioni sopra indicate nella lettera a);

c) le persone appartenenti a ditte le quali abbiano uno o più componenti pure nelle condizioni sopra indicate nella lettera a).

Il Consiglio di amministrazione ha un presidente ed un vice-presidente di nomina governativa che rappresentano nelle sezione il Sottosegretariato approvvigionamenti e consumi, partecipano alle sedute del Consiglio, alle sue discussioni, ma non alle votazioni. Il vice-presidente coadiuva il presidente e lo sostituisce in caso di assenza, impedimento o per delegazione dello stesso.

I membri elettivi scelgono nel loro seno un secondo vice-presidente delegato alla amministrazione della sezione che ne ha la rappresentanza legale e la firma sociale.

Art. 8.

Il Collegio dei sindaci è composto di otto membri, cinque effettivi e tre supplenti. L'assemblea dei delegati, conformemente alle disposizioni del Codice di commercio per i sindaci delle società anonime, elegge tre sindaci effettivi e due supplenti. Il sottosegretario

degli approvvigionamenti e consumi nomina due sindaci effettivi ed un supplente.

Art. 9.

Sono sottoposte al visto del presidente per l'approvazione tutte le deliberazioni del Consiglio di amministrazione e quegli atti che il vice-presidente elettivo compie per delegazione del Consiglio stesso.

Il presidente entro 24 ore può annullare la deliberazione o sospenderne l'esecuzione adottando i provvedimenti che riterrà opportuni.

Contro tali decisioni del presidente è ammesso, entro due giorni dalla data della decisione, da parte del Consiglio ricorso al Sottosegretariato approvvigionamenti e consumi che decide in via definitiva.

Il ricorso non ha effetto sospensivo.

La presidenza direttamente o per mezzo della delegazione ministeriale prende visione di tutti i libri, le contabilità, le scritture e di tutti gli atti della sezione, ha libero accesso a tutti gli uffici della sezione e a tutti i locali dipendenti dalle pilerie.

La presidenza ha facoltà di sospendere e annullare tutti gli atti della sezione, anche non dipendenti da deliberazioni del Consiglio e che ritenga contrari agli interessi e alle norme che governano il Consorzio.

Contro tali provvedimenti è ammesso ricorso al Sottosegretariato per gli approvvigionamenti e consumi nel termine e forma di cui sopra.

Art. 10.

Il capitale sociale fissato in lire 10.000.000 come minimo sarà costituito mediante quote sociali nelle misure seguenti:

Per le pilerie di	1ª	categoria	L. 200.000
»	2ª	»	» 150.000
»	3ª	»	» 100 000
»	4ª	»	» 87.500
»	5ª	»	» 75.000
»	6ª	»	» 62.500
»	7ª	»	» 50.000
»	8ª	»	» 37.500
»	9ª	»	» 25.000
»	10ª	»	» 20.000
»	11ª	»	» 12.500
»	12ª	»	» 7.500

Tali quote saranno versate per tre quarti all'atto della costituzione della sezione; il versamento dell'altro quarto sarà richiesto per deliberazione del Consiglio di amministrazione.

Ove con tali sottoscrizioni non si raggiunga il capitale fissato ciascuna quota sarà aumentata proporzionalmente in ragione della somma necessaria onde integrare il capitale di L. 10.000.000.

Art. 11.

L'esercizio consorziale si inizia il 16 settembre di ciascun anno e si chiude al 15 settembre dell'anno successivo.

Tutte le spese inerenti alla gestione, comprese quelle per la direzione e vigilanza di Stato, sono a carico della sezione.

Art. 12.

Gli utili accertati in ciascun bilancio annuale saranno così distribuiti:

5 % alla riserva;

15 % al Consiglio di amministrazione ed al personale direttivo.

Il residuo verrà distribuito quale interesse sul capitale fino al 5 1/2 % e il più assegnato per tre quarti allo Stato per provvedere all'incremento della risicoltura e per un quarto per ulteriore dividendo sul capitale non oltre la misura dell' 8 %.

Art. 13.

Tutti i risoni prodotti nel Regno, dedotto il quantitativo riservato agli agricoltori per il fabbisogno delle loro aziende agricole, saranno lavorati dalla sezione alle condizioni stabilite dal presente statuto.

La sezione a sua volta stabilirà, con l'approvazione della presidenza, le condizioni e patti di lavorazione con le pilerie.

Art. 14.

I risoni, al prezzo fissato con apposito verbale, saranno pagati al ritiro della merce dalla sezione all'agricoltore od al suo legittimo rappresentante.

Art. 15.

I consorziati non possono lavorare risoni all'infuori di quelli assegnati dalla sezione, debbono consegnare tutti i prodotti e sottoprodotti ottenuti dalla lavorazione dei risoni assegnati in conformità alle disposizioni, ordini e modalità fissati dalla sezione, debbono permettere ai rappresentanti del Governo ed agli incaricati della sezione il libero accesso nei brillatoi, debbono osservare tutte le disposizioni del presente statuto e quelle che verranno emanate dal presidente o dal Consiglio di amministrazione. Ciò sotto la comminatoria delle penalità stabilite dal regolamento della sezione.

Art. 16.

Con regolamento speciale approvato dal Sottosegretariato approvvigionamenti e consumi verranno stabilite le norme del funzionamento della sezione.

Disposizioni speciali per i rapporti fra la sezione, lo Stato ed enti contraenti.

Art. 17.

La sezione non potrà effettuare cessioni di risone e riso se non su ordini del Sottosegretariato approvvigionamenti e consumi o delle autorità da esso indicate e previo pagamento dell'importo in base ai prezzi fissati per la cessione, franco stazione destino. L'importo della differenza fra il prezzo di costo del riso e quello di cessione verrà dalla sezione versato al Sottosegretariato approvvigionamenti e consumi con le modalità sotto stabilite, dedotte le spese di trasporto ferroviario.

Art. 18.

Le mezzegrane e le risine bianche non assegnate dal Sottosegretariato approvvigionamenti e consumi per uso alimentazione umana verranno dalla sezione vendute con preferenza agli enti agrari che ne facessero richiesta per esclusivo scopo di allevamento e ingrasso, bestiame, esclusa la rivendita. Per quelle assegnate dal Sottosegretariato il pagamento verrà fatto anticipatamente dai cessionari in base al prezzo stabilito.

Tutti gli altri sottoprodotti sono a disposizione della sezione e da questa distribuiti ai prezzi fissati dal Sottosegretariato nell'ordine di precedenza ed alle condizioni seguenti:

a) alla sezione produttori per i propri soci in corrispondenza ai reali fabbisogni, dedotti quelli già rilasciati e con assoluto divieto di rivendita per un prezzo inferiore di L. 2 a quintale a quello stabilito per la vendita ordinaria. Fino a costituzione di tale sezione produttori, la cessione sarà fatta con le stesse modalità e condizioni alle istituzioni agrarie cooperative delle regioni di produzione;

b) alle aziende comunali o provinciali di approvvigionamento, agli enti agrari cooperativi, agli enti autonomi di consumo legalmente riconosciuti, ai prezzi di vendita libera.

Art. 19.

I sottoprodotti eccedenti al fabbisogno del paese, quando tale eccedenza sia riconosciuta dalla presidenza, potranno essere dalla sezione esportati con libertà di trattative in riguardo ai prezzi. La sezione corrisponderà al Sottosegretariato approvvigionamenti e consumi L. 2 per ogni quintale di merce esportata. L'esportazione della lolla intera o macinata rimane libera.

Dette esportazioni sono disciplinate, per quanto riguarda la concessione dei permessi, dalle disposizioni vigenti.

Art. 20.

I finanziamenti delle merci da fornirsi dalla sezione dovranno sempre venire effettuati all'atto dell'ordinazione mediante disposizioni bancarie o rimesse in contanti alla cassa della sezione di Vercelli Per le forniture delle Amministrazioni della guerra e marina o di altre Amministrazioni dello Stato i versamenti potranno essere effettuati con le modalità vigenti presso le Amministrazioni stesse.

Art. 21.

Le tele per l'insacco delle merci dovranno essere fornite dai destinatari entro la prima quindicina del mese antecedente alla consegna onde rendere possibile il tempestivo allestimento delle spedizioni. Le tele dovranno essere rese franco di porto alle stazioni designate dalla sezione. In caso di mancata o ritardata fornitura delle tele, la sezione fornirà la merce in tele di prima scelta addebitandone il valore al destinatario al prezzo che verrà stabilito mensilmente dalla sezione con l'approvazione della delegazione ministeriale.

Art. 22.

Fra il Sottosegretariato approvvigionamenti e consumi e la sezione pilatori verrà stabilito un C|C che dovrà essere mensilmente chiuso nei riguardi contabili con conseguente versamento della differenza a pareggio all'ente creditore, salvo quanto è disposto per le anticipazioni ai produttori.

Detto C/C rifletterà tutti i rapporti contabili fra il Sottosegretariato approvvigionamenti e consumi e la sezione sulla base dei dati stabiliti nel seguente prospetto:

Costo unitario per quintale del risone, compresi i compensi mensili, la condotta alla pila, la lavorazione e le spese tutte delle pile e della sezione:

Risoni comuni	Risoni semifini	Risoni fini
L. 66,60	L. 69,10	L. 71,60
66 %	Rese medie 63 %	55 %

Costo alla sezione del riso e dei sottoprodotti messi su vagone partenza extra tele, in base ai suddetti costi del risone e alle rese medie indicate:

Risoni comuni	Risoni semifini	Risoni fini
Riso L. 95,00	L. 102,10	L. 116,50
Mezzagrana e risina bianca 64	64	64

PREZZI DI CESSIONE.

Riso	Comune e semifino	L. 110,00	resa franco stazione destino extra tele.
	Fino	» 140,00	
Mezzagrana e risina bianca		L. 64,00	resa a stabilimento tele a parte.
Risina greggia		» 50,50	
Semi estranei		» 10,00	
Pula		» 25,00	

I coefficenti di resa alla lavorazione, in correlazione ai prezzi di costo sopra indicati, si intendono come coefficienti medi di una larga categoria dei migliori risoni delle varie regioni. Tali coefficienti di resa saranno rettificati in base alle effettive risultanze della lavorazione fino al 31 dicembre 1919, riportando le variazioni risultanti sui prezzi di costo del riso stabiliti come sopra.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE.

Art. 23.

La sezione inizierà il suo funzionamento il 10 novembre 1919.

Art. 24.

Le giacenze di risone, riso e derivati del raccolto 1918, di proprietà dello Stato, sulle quantità in carico alle Commissioni di requisizione saranno rilevate dalla sezione.

La sezione rileverà anche le tele in buone condizioni di uso esistenti presso le stesse Commissioni o che ad esse vengono man mano restituite dagli enti concessionari.

I prezzi di cessione verranno stabiliti da una Commissione di tre periti, nominati uno dal Sottosegretariato, uno dalla sezione ed il terzo dal presidente del Consorzio. Il giudizio dei periti è inappellabile.

Sarà redatto un verbale constatante le qualità, i prezzi unitari e l'importo totale delle suddette merci che passano dallo Stato alla sezione. In base alle risultanze del verbale, la sezione rileva le dette merci e ne versa l'importo al Sottosegretariato entro i quindici giorni successivi.

Art. 25.

Tutta la gestione dei risoni, della lavorazione e delle consegne già iniziate sul nuovo prodotto dallo Stato, è rilevata dalla sezione con tutte le ragioni di dare ed avere. Le anticipazioni fatte o da farsi agli agricoltori dalle Commissioni di requisizione fino al 31 dicembre, sono addebitate alla sezione in conto speciale. Il rimborso da parte della sezione al Sottosegretariato approvvigionamenti e consumi sarà effettuato man mano che le Commissioni di requisizione consegneranno i verbali per il ritiro del risone, con annotazione delle somme anticipate.

La sezione si obbliga a corrispondere per i risoni requisiti i prezzi definitivi risultanti dai verbali di requisizione o di acquisto.

Art. 26.

Il Sottosegretariato per gli approvvigionamenti e consumi versa alla sezione l'importo del riso consegnato a tutto il 9 novembre agli enti distributori, in ragione dei prezzi di costo stabiliti nella tabella di cui all'art. 22.

Il Sottosegretariato approvvigionamenti e consumi rimborsa altresì, ai prezzi stabiliti dalla tabella stessa, l'importo dei sottoprodotti di nuovo raccolto che eventualmente avesse già ritirato.

STATUTO DELLA SEZIONE PRODUTTORI.

Art. 1.

La sezione produttori provvede:

a) alla raccolta della produzione nazionale del risone precettato dal Sottosegretariato approvvigionamenti e consumi, previo accertamento dei dati relativi, in base alle denuncie dei produttori, delle quali dovrà controllare l'esattezza;

b) al rilascio del quantitativo necessario alle aziende produttrici per uso di sementi, di alimentazione delle famiglie dei produttori, e dei propri contadini e salariati, nonchè degli avventizi addetti alla raccolta del risone e compensati consuetudinariamente in natura, in conformità delle norme che saranno emesse dalla presidenza del Consorzio;

c) alla consegna alla sezione pilatori del risone dei produttori consorziati e non consorziati, in conformità alle disposizioni che darà la presidenza del Consorzio, tutelando nel miglior modo l'interesse dei produttori stessi;

d) alle anticipazioni ai consorziati, in base ai risultati della stima del campione delle partite acquistate e non ancora ritirate, sull'importo delle medesime.

Art. 2.

Hanno diritto di far parte della sezione tutti i produttori di risone del Regno.

Art. 3.

La sezione ha circoscrizioni in Vercelli per il proprio circondario, per quello di Biella e per la provincia di Alessandria; Novara per il proprio circondario; Mortara per il proprio circondario; Pavia per la provincia, escluso il circondario di Mortara; Milano per la provincia e per quelle di Cremona e Bergamo; Mantova per la provincia e per quelle di Verona e Brescia; Rovigo per la provincia e per quelle di Venezia, Padova, Vicenza, Udine; Bologna per la provincia e per quelle di Modena, Ravenna, Parma, Reggio Emilia, Lucca e Pisa.

A ciascuna circoscrizione saranno assegnati anche i produttori delle località finitime.

Art. 4.

Gli organi della sezione sono:

a) l'assemblea dei delegati;

b) il Consiglio d'amministrazione;

c) il Collegio dei sindaci.

Art. 5.

L'assemblea dei delegati dura in carica due anni ed è composta di 52 membri eletti dai consorziati di ogni singola circoscrizione nel proprio seno nella misura seguente: 16 per Vercelli, 8 per Novara, 8 per Mortara, 4 per ciascuna delle altre circoscrizioni.

Ogni consorziato ha diritto ad un voto. La votazione ha luogo separatamente per ciascuna circoscrizione; la presidenza provvede alla costituzione dei seggi e dispone tutte le norme per le elezioni e la proclamazione degli eletti.

In caso di parità di voti si intende eletto chi partecipa alla sezione con maggior quota di capitale ed in caso di parità di capitale il più anziano di età.

Art. 6.

Il Consiglio di amministrazione dura in carica due anni ed è composto di 13 membri eletti dall'assemblea dei delegati, la quale procede alle nomine per ciascuna circoscrizione, tra i delegati della medesima nella seguente misura: 4 per Vercelli, 2 per Novara, 2 per Mortara ed uno per ciascuna delle altre circoscrizioni In caso di parità di voto si segue il criterio indicato nel precedente articolo per la nomina dei delegati.

Non possono far parte del Consiglio di amministrazione:

a) le persone che in proprio o quali rappresentanti aziende agrarie siano state condannate a penalità per reati riguardanti l'esercizio di una azienda;

b) le persone appartenenti ad aziende le quali si trovino nelle condizioni sopra indicate alla lettera *a*);

c) le persone appartenenti ad aziende le quali abbiano uno o più componenti pure nelle condizioni sopra indicate alle lettera *a*).

Il Consiglio di amministrazione ha un presidente ed un vice-presidente di nomina governativa, che rappresentano nella sezione il Sottosegretariato approvvigionamenti e consumi, partecipano alle sedute del Consiglio ed alle sue discussioni, ma non alle votazioni; il vicepresidente coadiuva il presidente e lo sostituisce in caso di assenza od impedimento, o per delegazione dello stesso.

I membri elettivi scelgono nel loro seno un secondo vice-presidente, delegato all'amministrazione della sezione, che ne ha la rappresentanza legale e la firma sociale. In caso di parità di voti, si segue il criterio indicato all'art. 5 per le elezioni dei delegati all'assemblea.

Art. 7.

Il Collegio dei sindaci è composto di 8 membri, 5 effettivi e 3 supplenti. L'assemblea dei delegati, conformemente alle disposizioni del Codice di commercio per i sindaci delle società anonime, elegge 3 sindaci effettivi e 2 supplenti. Il sottosegretario per gli approvvigionamenti e consumi nomina due sindaci effettivi ed un supplente.

Art. 8.

Sono sottoposti al visto del presidente per l'approvazione tutte le deliberazioni del Consiglio di amministrazione e quegli atti che il vice-presidente elettivo compie per delegazione del Consiglio stesso. Il presidente entro 24 ore può annullare la deliberazione o sospenderne l'esecuzione, adottando i provvedimenti che riterrà opportuno.

Contro tali decisioni del presidente è ammesso, entro due giorni dalla data della decisione da parte del Consiglio, ricorso al Sottosegretariato approvvigionamenti e consumi che decide in via definitiva.

Il ricorso non ha effetto sospensivo.

La presidenza direttamente, o per mezzo della delegazione ministeriale, prende visione di tutti i libri, le contabilità, le scritture e di tutti gli atti della sezione.

Ha libero accesso a tutti gli uffici della sezione ed a tutti i locali dipendenti dalla sezione.

La presidenza ha facoltà di sospendere e annullare anche tutti gli atti della sezione non dipendenti da deliberazioni del Consiglio e che ritenga contrari agli interessi e alle norme che governano il Consorzio.

Contro tali provvedimenti è ammesso ricorso al Sottosegretariato approvvigionamenti e consumi, nei termini e forme di cui sopra.

Art. 9.

Il capitale sociale, fissato in L. 10.000.000, sarà costituito per una somma non inferiore a L. 5.000.000 da una obbligazione solidale da parte dei consorziati in ragione di L. 2,50 per ogni quintale di risone dagli stessi prodotti, e, per la rimanenza, dalle ritenute di pari quota di L. 2,50 effettuate man mano che viene pagato il risone ai produttori non consorziati, in conformità delle disposizioni dell'articolo seguente.

Art. 10.

La sezione produttori riterrà, ai non consorziati, all'atto del pagamento dei risoni ritirati, L. 3,50 per ogni quintale di risone. Di tale somma L. 1 andrà al fondo sociale della sezione, mentre le rimanenti L. 2,50, che andranno a completare il capitale, avranno diritto agli interessi in misura del 5 % ed al rimborso totale alla liquidazione della sezione.

Art. 11.

L'esercizio consorziale si inizia al 1° settembre di ciascun anno e si chiude al 31 agosto dell'anno successivo.

Tutte le spese inerenti alla gestione, comprese quelle per la direzione e vigilanza di Stato, sono a carico della sezione.

Art. 12.

Gli utili accertati in ciascun bilancio annuale saranno così distribuiti:

10 per cento al fondo di riserva;

15 per cento al Consiglio di amministrazione, ed al personale direttivo.

Il residuo sarà distribuito quale interesse sul capitale fino al 5 e mezzo per cento, e il di più sarà assegnato per tre quarti allo Stato per provvedere all'incremento della risicoltura, e per un quarto ad ulteriore dividendo sul capitale non oltre la misura dell'otto per cento.

Art. 13.

La sezione produttori, al ritiro dei risoni da parte della sezione pilatori, incasserà dalla medesima l'importo relativo.

Nel termine di 30 giorni dalla consegna del prodotto verrà saldato ai produttori il corrispettivo loro avere.

Art. 14.

Il quantitativo di risone rilasciato ai produttori, ai termini dell'articolo 1, può essere lavorato a mezzo delle pile esistenti nelle aziende agricole che non lavorino per conto della sezione pilatori, ed a mezzo di pile adibite esclusivamente a tale lavorazione.

L'autorizzazione dovrà essere di volta in volta rilasciata dalla presidenza del Consorzio.

Art. 15.

I consorziati per poter lavorare il risone di loro produzione dovranno essere stati ammessi alla sezione pilatori e debbono uniformarsi alle disposizioni dello statuto e del regolamento della sezione stessa.

Art. 16.

Alla sezione produttori è riservata la precedenza nel prelievo dalla sezione pilatori della pula e degli altri sottoprodotti del riso ad un prezzo di favore di L. 2 per quintale in meno del prezzo comune di vendita, nei quantitativi dimostrati necessari alle aziende agrarie consorziate con controllo della presidenza del Consorzio sulla destinazione ed esclusa la rivendita.

Art. 17.

Alla sezione spetta quale compenso per le spese tutte relative alle operazioni di cui è incaricata una quota di L. 0,50 per ciascun quintale di risone consegnato a carico della sezione pilatori.

Art. 18.

Con regolamento speciale, approvato dal Sottosegretariato approvvigionamenti e consumi, verranno stabilite le norme per il funzionamento interno della sezione, come pure le modalità e le sanzioni necessarie.

Roma, 9 novembre 1919.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il ministro per l'industria, il commercio e gli approvvigionamenti:
FERRARIS.

Il numero 2565 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il Nostro decreto 9 novembre 1919, n. 2258 che istituisce il Consorzio nazionale per il riso e ne approva gli statuti;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'industria e commercio ed approvvigionamenti, di concerto col presidente del Consiglio dei ministri, ministro per l'interno, e col ministro per l'agricoltura;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Sono approvate le seguenti modificazioni ed aggiunte agli statuti delle sezioni « Pilatori » e « Produttori » del Consorzio nazionale per il riso, approvato con R. decreto 9 novembre 1919, n. 2258:

Statuto sezione *Pilatori*.

All'art. 25, che resta abrogato, è sostituito il seguente:

Tutta la gestione dei risoni, della lavorazione e delle consegne già iniziate sul nuovo prodotto dallo Stato è rilevata dalla sezione con tutte le ragioni di dare e di avere.

La sezione si obbliga a corrispondere per i risoni requisiti i prezzi definitivi risultanti dai verbali di requisizione e di acquisto.

Statuto sezione *Produttori*.

Agli articoli 6 lett. *a*), 10, 12, 17 dello statuto sezione « Produttori » che restano abrogati, sono sostituiti i seguenti:

Art. 6 - *a*). — Le persone che in proprio o quali rappresentanti aziende agrarie siano state condannate a penalità per delitti riguardanti l'esercizio di una azienda.

Art. 10. — I produttori consorziati verseranno all'epoca della consegna del prodotto una quota di L. 2,50 il quintale quale loro contributo personale al capitale sociale. Inoltre la sezione produttori riterrà ai non consorziati, all'atto del pagamento dei risoni, L. 3,50 per ogni quintale di risone. Di tale somma L. 1 andrà al fondo di riserva della sezione, mentre le rimanenti L. 2,50 andranno a completare il capitale.

Art 12. — Le economie accertate in ciascun bilancio annuale saranno così distribuite:

10 0[0 al fondo di riserva;

15 0[0 al Consiglio di amministrazione ed al personale direttivo.

Il residuo verrà distribuito quale interesse sul capitale fino al 5 1[2 0[0 ed il più sarà assegnato per 3[4 allo Stato per provvedere all'incremento della risicoltura e per un quarto per ulteriore dividendo sul capitale non oltre la misura dell'8 0[0.

Art. 17. — Il Sottosegretariato approvvigionamenti e consumi corrisponderà alla sezione produttori:

a) un compenso unitario di L. 0,70 per ciascun quintale di risone consegnato alla sezione pilatori, per le spese tutte di gestione;

b) un compenso massimo unitario di L. 1 per ciascun quintale di risone consegnato come alla lettera precedente, quale corrispettivo per interesse sulle somme esposte dalla sezione produttori per anticipazione e saldi ai risicultori, per l'acquisto del loro prodotto salvo riduzioni della misura unitaria in rapporto alla somma di interessi effettivamente pagati ed accertati dalla Delegazione ministeriale.

Detti compensi saranno corrisposti alla sezione all'atto del prelievo e pagamento del risone.

Disposizioni transitorie.

Art. 1.

La sezione produttori inizierà il suo funzionamento il 1° gennaio 1920.

Art 2.

I compensi di cui all'art. 17 dello statuto spettano alla sezione produttori anche per i risoni requisiti dalle Commissioni sul raccolto 1919 e saranno, dalla sezione stessa, trattenuti sui rimborsi al Sottosegretariato approvvigionamenti e consumi di cui i seguenti capoversi:

La sezione rimborserà al Sottosegretariato approvvigionamenti e consumi:

a) tutte le spese di gestione sostenute dalle Commissioni per la requisizione del risone a partire dal 1° ottobre 1919;

b) tutte le anticipazioni e saldi coi relativi interessi fatti ai produttori, per l'acquisto del risone dalle Commissioni di requisizione fino al 31 dicembre 1919 e quelle che si rendessero necessarie anche nel periodo successivo, prima della effettiva disponibilità da parte della sezione dei mezzi adeguati.

Tale rimborso al Sottosegretariato avverrà previa liquidazione in contraddittorio e in caso di dissenso arbitrale entro il 31 marzo 1920.

Art 3.

Il versamento delle quote per la formazione del capitale in ragione di L. 2,50 per i consorziati e di L. 3,50 per i non consorziati è sospeso durante il primo esercizio e sarà effettuato durante il secondo esercizio mediante trattenuta sui prezzi del prodotto di raccolto 1920 all'atto del pagamento.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 dicembre 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — FERRARIS — VISOCCHI.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

Il numero 2567 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il testo unico delle leggi sull ordinamento della guardia di finanza approvato con R. decreto 26 novembre 1914, n. 1440;

Visto il Regio decreto legge 9 novembre 1919, numero 2073, che approva provvedimenti pel corpo anzidetto;

Visto il regolamento di servizio approvato con Regio decreto 17 gennaio 1909, n. 40;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Sono approvate le annesse « Istruzioni provvisorie di servizio » pel funzionamento dei comandi di gruppo di legioni della guardia di finanza, viste, d'ordine Nostro, dal Nostro ministro segretario di Stato per le finanze.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 dicembre 1919.

VITTORIO EMANUELE.

TEDESCO.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

ISTRUZIONI provvisorie di servizio nel funzionamento dei comandi di gruppo di legioni della guardia di finanza.

Art. 1.

I comandanti dei gruppi di legioni della R. guardia di finanza esercitano azione direttiva e di controllo, per coordinare il servizio dei reparti dipendenti ed eliminarne le eventuali difformità di metodi e le deficienze ed irregolarità di qualsiasi specie, nel fine precipuo di conseguire, col minor impiego di uomini, la maggiore efficacia nella tutela delle varie leggi tributarie.

Art. 2.

Per raggiungere gli scopi indicati nell'articolo precedente, i comandanti di gruppo debbono tenersi in frequenti rapporti con i prefetti e gl'intendenti di finanza, e con i capi delle dogane, dei monopoli, delle imposte di produzione e delle altre Amministrazioni finanziarie; coi quali prendono accordi nei riguardi delle esigenze particolari dei vari servizi affidati al Corpo, per attuare tutti i collegamenti e gli avvicendamenti possibili per evitare duplicazioni di funzioni o difettosa utilizzazione del personale. Debbono inoltre tenersi particolarmente informati dell'andamento dei consumi, del movimento commerciale e industriale nella propria circoscrizione territoriale, e di quant'altro può fornir loro elementi di giudizio sul movimento di contrabbando e sulla organizzazione di frodi a danno della finanza dello Stato, al fine di attuare o proporre i provvedimenti atti a prevenirle o reprimerle. Allo stesso effetto, nelle ispezioni che compiono presso i reparti, debbono sempre prendere conto degli accertamenti contravvenzionali di maggior rilievo, per seguirne il processo fino all'esito definitivo.

Art. 3.

Nei riguardi militari l'ispettore generale del corpo potrà valersi dell'opera dei comandanti di gruppo, per gli studi e le attribuzioni ch'egli crederà di poter affidare ad essi per la preparazione e l'attuazione dei provvedimenti di sua competenza.

Art. 4.

È in facoltà dei comandanti di gruppo di ordinare tramutamenti e distacchi temporanei di sottufficiali e militari di truppa da uno ad altro dei reparti dipendenti, per assicurare il buon funzionamento dei vari servizi. Essi possono, inoltre, costituire presso i centri più importanti della loro circoscrizione nuclei mobili di uomini da destinare temporaneamente, secondo il bisogno, ad uno o ad altro servizio urgente.

Di tutti questi movimenti informano, alla fine di ciascun mese, il Comando generale del corpo.

Art. 5.

I tramutamenti di circolo dei sottufficiali e militari di truppa - meno pei casi di assoluta e giustificata urgenza - debbono, dai comandanti di legione, essere sottoposti alla preventiva approvazione del comandante di gruppo; e i tramutamenti di brigata debbono, dai comandanti di circolo, essere proposti ai comandanti di legione.

Art. 6.

I comandanti di gruppo sono rivestiti delle facoltà disciplinari degli ufficiali generali comandanti di brigata. Essi non esercitano normalmente funzioni disciplinari di carattere gerarchico; ma debbono però reprimere le mancanze che abbiano occasione di rilevare personalmente, e debbono informare il Comando generale delle irregolarità disciplinari, delle quali vengano eventualmente a conoscenza nelle ispezioni ai reparti.

Art. 7.

Le proposte di ricompense per fatti di servizio, in favore di militari del corpo di qualsiasi grado, debbono essere trasmesse al comando generale pel tramite e col parere dei comandanti di gruppo. Spetta inoltre a questi: esprimere il loro motivato parere sulle proposte di avanzamento degli ufficiali posti alla loro dipendenza; assegnare le note caratteristiche ai comandanti di legione, e rivedere quelle dei comandanti di circolo e di compagnia.

Art. 8.

Al pagamento delle indennità di missione spettanti ai comandanti di gruppo per servizi compiuti fuori dell'ordinaria residenza provvede direttamente il Comando generale del corpo, al quale i predetti comandanti trasmetteranno ogni mese le relative tabelle.

Roma, 28 dicembre 1919.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il ministro segretario di Stato per le finanze: TEDESCO.

Il numero 2570 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto l'art. 17 paragrafo 2 del testo unico delle leggi sullo stato giuridico degli impiegati civili 22 novembre 1908, n. 693;

Visto il R. decreto 23 giugno 1919 col quale il Regio ministro plenipotenziario di 2ª classe conte Sforza nob. Carlo è stato nominato sottosegretario di Stato al Ministero degli affari esteri;

Considerato che mentre al segretario generale ed ai direttori generali del Ministero degli affari esteri viene corrisposto, per effetto della legge 9 giugno 1907, n. 298, un assegno corrispondente ai due terzi o alla metà dello stipendio per le cariche da essi ricoperte, il conte Sforza gode attualmente del solo stipendio di R. ministro non essendo dalle vigenti disposizioni contemplato il caso di un R. ministro plenipotenziario nominato sottosegretario di Stato;

Ritenuto che da ciò deriva al nominato funzionario una condizione economica d'inferiorità in confronto di altri colleghi e che è pertanto equo concedergli a titolo d'indennità di rappresentanza quanto ver ebbe corrisposto ad un sottosegretario di Stato non di carriera;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari esteri, di concerto col ministro del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Al conte Sforza nob. Carlo, inviato straordinario e ministro plenipotenziario di 2ª classe, è concessa, a datare dal 5 luglio 1919 e fino a quando cesserà dalla carica di sottosegretario di Stato da lui attualmente ricoperta, una indennità di rappresentanza equivalente allo stipendio di sottosegretario di Stato.

Art. 2.

La spesa di cui al precedente articolo sarà imputata al capitolo 1: « Ministero Personale di ruolo » dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio 1919-920 e, occorrendo, al corrispondente per gli esercizi successivi.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 9 ottobre 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — TITTONI — SCHANZER.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

Il numero 2572 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto il decreto Luogotenenziale del 5 gennaio 1919, n. 24, che stabilì a partire dal 1° luglio 1918 le indennità annue a favore dei titolari dei distretti minerari, o di coloro che ne fanno le veci. per le spese relative all'affitto dei locali ad uso di ufficio, agli inservienti, all'illuminazione, al riscaldamento, allo acquisto di oggetti di cancelleria, ecc.;

Considerato che le spese suddette sono nei distretti del Veneto e di Sicilia notevolmente accresciute per lo aumento sul costo di affitto per i locali ad uso di ufficio, cagionato dal trasferimento degli uffici stessi;

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per l'agricoltura;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Le indennità per spese degli uffici minerari del Veneto, con sede in Padova, e di Sicilia, con sede in Caltanissetta, stabilite col decreto Luogotenenziale del 5 gennaio 1919, n 24, sono per il corrente anno finanziario, a partire dal 1° gennaio 1920, aumentate di lire duemila per ciascuno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 dicembre 1919.

VITTORIO EMANUELE.

VISOCCHI.

Visto, Il guardasigilli: MORTARA.

Il numero 19 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto l'art. 8 del decreto-legge 2 ottobre 1919, n. 1794;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'agricoltura, di concerto con quello del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio superiore delle miniere ha sede presso il Ministero per l'agricoltura ed è composto di membri scelti:

a) in numero di quattro fra i consiglieri di Stato, i magistrati di grado non inferiore a quello di consigliere di Cassazione e fra persone versate nel diritto minerario;

b) in numero di quattro fra persone versate nelle discipline minerarie e affini;

c) in numero di due rispettivamente fra i rappresentanti degli industriali e dei lavoratori minerari.

La scelta dei componenti di cui alla lettera *c*) è fatta dal ministro per l'agricoltura fra cinque persone designate rispettivamente dalle Associazioni minerarie e dalle organizzazioni di minatori legalmente costituite.

I suddetti componenti sono nominati con decreto Reale, su proposta del ministro per l'agricoltura, durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati.

Fanno parte di diritto del Consiglio superiore delle miniere gli ispettori superiori del corpo Reale delle miniere ed il direttore generale delle miniere.

Il presidente è scelto fra gli ispettori superiori del corpo Reale delle miniere ed è nominato con decreto Reale, su proposta del ministro per l'agricoltura, sentito il Consiglio dei ministri.

Il ministro per l'agricoltura designa, con suo decreto, il componente del Consiglio che in caso di assenza o di impedimento del presidente, lo dovrà sostituire.

Al Consiglio è aggregato un ufficio di segreteria, a capo del quale è un funzionario di carriera amministrativa del Ministero per l'agricoltura che esercita le funzioni di segretario del Consiglio stesso; esso sarà coadiuvato dal personale designato dal ministro, su proposta del presidente del Consiglio superiore, d'accordo col direttore generale delle miniere.

Art. 2.

I componenti del Consiglio superiore delle miniere non possono avere interesse nè diretto nè indiretto in imprese minerarie, fatta eccezione per i componenti di cui alla lettera *c*) dell'art. 1.

Art. 3.

Il Consiglio superiore delle miniere dà parere nei casi determinati dalla legge e ogni qualvolta ne sia richiesto dal ministro, su relazione della Direzione generale delle miniere ed ha facoltà di presentare al ministro stesso proposte e voti per il miglioramento dell'industria mineraria.

Per le materie di sua competenza, il parere del Consiglio sostituisce quello di ogni altro corpo consultivo dello Stato.

Art. 4.

Il Consiglio superiore si riunisce almeno ogni due mesi, o, in via straordinaria, per disposizione del ministro o del presidente del Consiglio stesso.

Art. 5.

La trattazione degli affari presentati al Consiglio sarà disciplinata nei modi e nelle forme da determinarsi con regolamento interno proposto dal Consiglio medesimo e approvato con decreto Ministeriale.

Art. 6.

Gli ingegneri capi dei distretti minerari possono essere invitati a intervenire alle sedute del Consiglio superiore, per essere sentiti sopra determinati affari.

Il Consiglio ha facoltà di far eseguire dai propri componenti sopraluoghi e studi per l'esame delle questioni di sua competenza.

Art. 7.

Ai componenti del Consiglio superiore delle miniere compete una medaglia di presenza alle sedute nella misura fissata dall'art. 10 del decreto Luogotenenziale 18 novembre 1915, n. 1625; a quelli residenti fuori Roma saranno in tre corrisposte le indennità giornaliere e di viaggio stabilite dalle disposizioni vigenti.

Art. 8.

In apposito capitolo dello stato di previsione delle spese del Ministero per l'agricoltura, per l'esercizio finanziario in corso e nel corrispondente capitolo per gli esercizi futuri sarà inscritta la somma necessaria per il funzionamento del Consiglio superiore delle miniere.

Art. 9.

Dipendono dalla Direzione generale delle miniere:

a) i servizi minerari;

b) il servizio geologico;

c) i servizi meteorologico e geodinamico;

d) i servizi della carta idrografica e delle irrigazioni;

e) il personale addetto ai servizi sopraindicati e quello delle scuole minerarie.

L'ispettore superiore delle miniere, presidente del Consiglio superiore delle miniere, è posto alla diretta dipendenza del Ministero per l'agricoltura.

Art. 10.

Alla Direzione generale delle miniere spetta la trattazione degli affari amministrativi e legali di sua competenza attinenti ai servizi

indicati nell'articolo precedente, nonchè la gestione contabile relativa ai servizi stessi.

La Direzione generale promuove inoltre tutti quei provvedimenti legislativi ed amministrativi che ravvisa opportuni per lo sviluppo dell'industria mineraria.

Art. 11.

L'Ispettorato centrale tecnico delle miniere ha sede presso il Ministero per l'agricoltura, Direzione generale delle miniere, ed è posto sotto la direzione di un ispettore superiore del Corpo Reale delle miniere; ne fanno parte funzionari del Corpo Reale delle miniere destinati dal ministro per l'agricoltura.

Art. 12.

L'Ispettorato centrale tecnico delle miniere:

a) sovraintende all'andamento tecnico generale del servizio minerario, con facoltà di eseguire ispezioni, riferendone alla Direzione generale delle miniere;

b) raccoglie e predispone gli elementi tecnici e statistici sull'industria mineraria;

c) stabilisce le direttive per lo studio dei giacimenti minerari;

d) segnala alla Direzione generale delle miniere le esigenze tecniche ed industriali in ordine ai provvedimenti di competenza della Direzione generale e presenta le proposte relative;

e) è organo di consulenza tecnica presso la Direzione generale;

f) provvede all'esecuzione di tutti gli incarichi che gli sono affidati dal Ministero per l'agricoltura.

Art. 13.

L'Ufficio geologico, diretto da un funzionario di grado corrispondente a quello di ispettore superiore delle miniere, provvede:

a) al rilevamento e alla pubblicazione della carta geologica del Regno e alla preparazione e pubblicazione dei relativi studi illustrativi;

b) allo studio petrografico e chimico dei minerali e delle roccie dal punto di vista scientifico e da quello della loro possibile utilizzazione in quanto non sia di competenza di altri Enti ed allo studio dei problemi geologici d'interesse pratico generale;

c) alla consulenza geomineralogica richiesta al Ministero per l'agricoltura da Amministrazioni pubbliche ed all'esecuzione delle analisi docimastiche occorrenti per il servizio minerario, nonchè alla esecuzione di ogni altro studio che gli venga affidato dalla Direzione generale delle miniere;

d) alla raccolta di minerali e di roccie italiani ed al loro ordinamento in collezioni scientifiche e pratiche.

Con decreto Reale promosso dal ministro per l'agricoltura, di concerto con quello del tesoro, sarà provveduto al riordinamento organico dell'Ufficio geologico ai fini sovraesposti e alla separazione dal corpo Reale delle miniere del personale del corpo stesso addetto ai servizi geologici.

Art. 14.

L'alta direzione scientifica e tecnica dell'ufficio geologico spetta al Regio Comitato geologico, il quale è composto di un presidente e di otto membri che vengono nominati con decreto Reale, su proposta del ministro per l'agricoltura, fra i cultori delle scienze geologiche; durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati.

Fanno parte di diritto del Comitato, il presidente del Consiglio superiore delle miniere, il direttore generale delle miniere, il direttore dell'Istituto geografico militare e il direttore dell'Ufficio geologico.

Al presidente e a ciascun componente del Comitato spetta una medaglia di presenza alle sedute, nella misura fissata dall'art. 10 del decreto Luogotenenziale 18 novembre 1915, n. 1625; a quelli residenti fuori Roma saranno inoltre corrisposte le indennità giornaliere e di viaggio stabilite dalle disposizioni in vigore.

Qualora i componenti il Comitato compiano gite nell'interesse del servizio avranno diritto alle indennità stabilite dalle vigenti disposizioni.

Art. 15.

Il Comitato del personale per il corpo Reale delle miniere è costituito:

a) dal ministro o dal sottosegretario di Stato per l'agricoltura, presidente;

b) dal presidente del Consiglio superiore delle miniere, vice presidente;

c) dal direttore generale delle miniere;

d) dall'ispettore superiore preposto alla Direzione dell'Ispettorato tecnico centrale delle miniere;

e) dal direttore dell'Ufficio geologico.

Dopo l'attuazione dei provvedimenti, di cui al comma ultimo dell'art. 13, il Comitato conserverà la sua competenza anche nei riguardi del personale dell'Ufficio geologico.

Art. 16.

Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie a quelle contenute nel presente decreto, che entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 gennaio 1920.

VITTORIO EMANUELE.

MORTARA — VISOCCHI — SCHANZER.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

Il numero 27 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visti i decreti Luogotenenziali 13 agosto 1917, n. 1393, e 30 giugno 1918, n. 959; e il decreto-legge 27 novembre 1919, n 2460;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per i trasporti marittimi e ferroviari, di concerto col ministro del tesoro:

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I funzionari ed agenti delle ferrovie dello Stato, distaccati, col loro consenso, al Ministero per i trasporti insieme ai funzionari ed agenti delle ferrovie appartenenti all'esercizio della navigazione, formano un ruolo separato ai sensi ed agli effetti dell'art. 1 del regolamento del personale delle ferrovie dello Stato, approvato con decreto Luogotenenziale 13 agosto 1917, n. 1393, giusta l'unita tabella, vistata, d'ordine Nostro, dal ministro segretario di Stato per i trasporti marittimi e ferroviari e dal ministro del tesoro.

Il pagamento dei relativi stipendi e competenze continua ad essere fatto dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, tenendo conto separato.

Art. 2.

Ai funzionari ed agenti compresi in tale ruolo sono applicabili le norme stabilite per il ruolo amministrativo e le disposizioni dell'art. 3 del Regio decreto 2 settembre 1919, n. 1587, sostituendosi alle Commissioni di cui all'art. 142 del regolamento del personale, approvato con decreto Luogotenenziale 13 agosto 1917, n. 1393, a cominciare dagli avanzamenti con decorrenza 1° gennaio 1920, una sola Commissione di avanzamento, presieduta dal ministro o dal sottosegretario di Stato per i trasporti e composta di quattro direttori generali e di quattro delegati del personale, dei quali due scelti dai componenti della 1ª categoria e due da quelli della 2ª e del personale ausiliario.

Insieme ai delegati sono scelti pure quattro supplenti, due per

ciascuna categoria, che sostituiranno i delegati effettivi nei casi di assenza o di incompatibilità, intervenendo per ciascuna categoria soltanto i rispettivi delegati e supplenti.

Art. 3.

Per il personale navigante alla Commissione di cui al titolo VI, capo IV, del regolamento approvato con decreto Luogotenenziale 13 agosto 1917, n. 1393, sarà sostituita una Commissione di avanzamento presieduta pure dal ministro o dal sottosegretario di Stato per i trasporti e composta dal direttore generale dell'esercizio della navigazione, da tre capi d'ufficio di navigazione, designati dallo stesso direttore generale, e da quattro delegati del personale, dei quali due scelti dagli agenti di stato maggiore e due da quelli di bassa forza.

Insieme ai delegati sono scelti pure quattro supplenti, due per ciascuna categoria, che sostituiranno i delegati effettivi nei casi di assenza o di incompatibilità.

Restano però ferme le designazioni alle promozioni fatte dalla Commissione d'avanzamento posteriormente al R. decreto 2 settembre 1919, n. 1587.

Art. 4.

Sino a quando non sia provveduto alla pubblicazione del nuovo regolamento del personale delle ferrovie dello Stato, sono sospese, a decorrere dal 1° gennaio 1920, per il personale inscritto nei diversi ruoli delle ferrovie, le promozioni per titolo di maggior merito, nonchè le disposizioni di cui agli articoli 87 e 37 dei regolamenti approvati con decreto Luogotenenziale 13 agosto 1917, n. 1393, pel personale delle ferrovie dello Stato e quello navigante.

Le aliquote delle promozioni che si dovrebbero effettuare per maggior merito vanno assegnate al titolo di merito.

Art. 5.

Agli effetti delle promozioni dal grado 10° al grado 9°, l'anzianità degli agenti degli uffici inscritti nei diversi ruoli delle ferrovie dello Stato è determinata dalla complessiva permanenza nei gradi 10° e 11°.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 gennaio 1920.

VITTORIO EMANUELE.

MORTARA — DE VITO — SCHANZER.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

Ruolo del personale delle ferrovie dello Stato appartenente all'esercizio navigazione e del personale delle ferrovie distaccato al Ministero.

Grado		Qualifiche	Pianta definitiva
		1ª categoria.	
3°	(1)	Capi divisione	5
4°	(1)	Ispettori capi	5
5°	(1)	Ispettori principali	10
6°	(1)	Ispettori	12
		Personale di 2ª categoria ed ausiliario.	
7°		Segretari capi	13
8°		Segretari principali	28
9°	(1)	Segretari di 1ª classe	40
10°	(1)	Segretari di 2ª classe	40
11°		Scrivane principali	12
12°		Scrivane	28
		Personale subalterno.	
12°		Uscieri capi	8
13°		Uscieri di 1ª classe	20
14°		Uscieri di 2ª classe	20
15°		Inservienti	10

(1) E qualifiche di gradi equiparati.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il ministro dei trasporti marittimi e ferroviari: DE VITO.
Il ministro del tesoro: SCHANZER.

DISPOSIZIONI DIVERSE

MINISTERO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E IL LAVORO

Media dei consolidati negoziati a contanti nelle Borse del Regno nel giorno 21 gennaio 1920.

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	*Note*
3.50 % netto (1906) . .	80.20	—
3.50 % netto (1902) . .	—	—
3 % lordo	—	—
5 % netto	86.58	—

Corso medio dei cambi

del giorno 21 gennaio 1920 (art. 39 Codice di commercio).

Parigi 120,68 — Londra 51,22 — Svizzera 254,50 — New York 13,82 — Oro 203,08.

MINISTERO DEL TESORO

Direzione generale del Debito pubblico

3ª Pubblicazione.

Conformemente alle disposizioni degli articoli 48 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 17 luglio 1910, n. 536, e 75 del regolamento generale approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298; ed in esecuzione del decreto Luogotenenziale in data 13 dicembre 1917, n. 2029;

Si notifica che ai termini dell'art. 73 del citato regolamento fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sotto designate rendite, e fatta domanda a quest'Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi;

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse, che un mese dopo la prima delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso sulla *Gazzetta ufficiale* si rilasceranno i nuovi certificati, qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato regolamento, modificato dall'art. 1° del detto decreto Luogotenenziale.

CATEGORIA del debito	NUMERO delle iscrizioni	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
P. N. 5 0[0	26828	Patronato scolastico di Porcia (Udine) . . . . L.	30 —
Cons. 4,50 0[0	51858	Congregazione di carità di Buia (Udine) . . . . »	150 —

Roma, 2 gennaio 1920.

Il direttore generale: GARBAZZI.

CONCORSI

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI DELL'INTERNO
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Veduto il R. decreto 31 ottobre 1919, n. 2296;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso per titoli, e, occorrendo, per esami, per 4 posti di assistente laureato in medicina e chirurgia nel laboratorio di micrografia e batteriologia della Direzione generale della sanità pubblica.

Art. 2.

Gli aspiranti dovranno far pervenire la domanda al Ministero dell'interno (Direzione generale della sanità pubblica), sia direttamente, sia per mezzo della prefettura della Provincia di ordinaria residenza, entro il 15 febbraio 1920 inviando a corredo i documenti comprovanti il possesso dei requisiti generali indicati ai numeri 1, 2, 3, 4 e 5 dell'art. 4 del regolamento per il personale dell'Amministrazione della sanità pubblica, approvato con Regio decreto 25 giugno 1914, n. 702, e di avere conseguito la laurea in medicina e chirurgia in una delle Università del Regno.

Coloro che non si trovano già, per qualsiasi altro titolo, in servizio alle dipendenze dell'Amministrazione della sanità pubblica, dovranno dimostrare altresì di non aver superato l'età di 35 anni alla data del presente decreto.

Art. 3.

Una Commissione composta a norma dell'art. 5 del Regio decreto 31 ottobre 1919, num. 2296, di sopra citato, deciderà sulla idoneità degli aspiranti e stabilirà la graduatoria in base ai titoli da essi presentati.

Art. 4.

A parità di merito sarà data la precedenza agli aspiranti che si trovano nelle condizioni stabilite dall'ultimo comma dell'art. 4 del R. decreto 31 ottobre 1919, n. 2296, suindicato.

Art. 5.

Gli aspiranti prescelti saranno nominati assistenti nel laboratorio di micrografia e batteriologia della Direzione generale della sanità pubblica a titolo di tirocinio e di esperimento, agli effetti dell'articolo 6 del R. decreto 31 ottobre 1919, n. 2296, con lo stipendio di L. 4950, compresi gli aumenti a termine dei decreti Luogotenenziali 10 febbraio 1918, n. 107, e 19 giugno 1919, n. 973.

Il direttore generale della sanità pubblica è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Roma, 14 gennaio 1920.

Il ministro: MORTARA.

AVVISO DI CONCORSO
per la nomina a quattro posti di assistente laureato in medicina e chirurgia nel laboratorio di micrografia e batteriologia della Direzione generale della sanità pubblica.

In esecuzione del decreto Ministeriale 14 gennaio corrente è aperto un concorso per titoli (salvo alla Commissione giudicatrice la facoltà di sottoporre i concorrenti, ove lo ritenga necessario, a prova di esame, secondo il programma approvato col decreto Ministeriale 30 aprile 1913) per la nomina a quattro posti di assistente laureato in medicina e chirurgia, nel laboratorio di micrografia e batteriologia della Direzione generale della sanità pubblica.

Le domande di ammissione degli aspiranti debbono essere presentate non più tardi del 15 febbraio 1920 al Ministero dell'interno (Direzione generale della sanità pubblica) o direttamente o per mezzo degli uffici di Prefettura o Sottoprefettura del Regno, e dovranno avere a corredo:

1° atto di nascita legalizzato dal presidente del tribunale, dal quale risulti che il concorrente ha compiuta l'età di diciotto anni e non oltrepassata quella di trentacinque al 14 gennaio corrente;

(Coloro che già si trovano, per qualsiasi altro titolo, in servizio alle dipendenze dell'Amministrazione della Sanità pubblica vi sono ammessi con esonero dai limiti d'età).

2° certificato di cittadinanza italiana, debitamente legalizzato come sopra;

3° certificato di regolare condotta, rilasciato in data non anteriore di tre mesi a quella del presente avviso, dal sindaco del Comune ove l'aspirante ha il suo domicilio o la sua abituale residenza e debitamente legalizzato;

4° Certificato generale rilasciato dall'Ufficio del casellario giudiziale in data non anteriore di tre mesi a quella del presente avviso;

5° certificato medico, legalizzato nella firma del sindaco, comprovante che l'aspirante ha sana e robusta costituzione, ed è esente da difetti e imperfezioni fisiche;

6° foglio di congedo illimitato, ovvero certificato di esito di leva, o di iscrizione nelle liste di leva;

7° diploma originale di laurea in medicina e chirurgia conseguito in una delle Università del Regno.

Tanto la domanda quanto i documenti allegati, dovranno essere conformi alle prescrizioni delle leggi sul bollo.

A corredo e della domanda e dei documenti prescritti dovranno gli aspiranti inviare altresì i titoli che ritengono loro interesse produrre avvertendo che, a termini dell'art. 4 del R. decreto 31 ottobre 1919, n. 2296, quelli da prendere in considerazione sono:

a) il risultato degli esami, nel corso degli studi in cui fu conseguito il titolo accademico richiesto per la partecipazione al concorso;

b) il servizio prestato nell'Amministrazione della sanità pubblica e specialmente il grado di diligenza e capacità dimostrato nell'adempimento dell'ufficio;

c) gli uffici ed impieghi coperti presso altre Amministrazioni governative o presso altre Amministrazioni provinciali o comunali che abbiano rapporto con le discipline igieniche, come pure gli incarichi e le mansioni temporanee compiute per conto delle Amministrazioni suddette;

d) le pubblicazioni relative alle discipline igieniche e in modo speciale a quelle più propriamente interessanti il posto messo a concorso, esclusi i manoscritti e le bozze di stampa;

e) tutti gli altri che valgano a dimostrare l'attitudine speciale al posto stesso.

Nella domanda l'aspirante dovrà dichiarare in modo esplicito di impegnarsi a prestar servizio oltre che presso il laboratorio anzidetto, in qualsiasi altra località del Regno o, anche, della Libia, cui venga ora o in prosieguo destinato; e di aderire alle norme che regoleranno la Cassa di previdenza, in sostituzione della legge ancora vigente per le pensioni, la quale potrà cessare di aver effetto per gli impiegati che vengono ora assunti in servizio.

A parità di merito sarà data la precedenza a coloro che siano invalidi di guerra o feriti in combattimento; agli insigniti di medaglia al valor militare o di marina o di altra speciale attestazione al merito di guerra; a coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti; a coloro che abbiano prestato servizio nell'Amministrazione della sanità pubblica.

A tal fine gli aspiranti dovranno, a corredo della domanda di ammissione, allegare i documenti comprovanti il titolo per la precedenza.

I vincitori del concorso saranno nominati assistenti nel laboratorio di micrografia e batteriologia della Direzione generale della Sanità pubblica a titolo di tirocinio e di esperimento, e immessi nelle funzioni inerenti a tale grado.

Essi saranno retribuiti con lo stipendio di L. 4950 annue, compresi gli aumenti a termine dei decreti Luogotenenziali 10 febbraio 1918, n. 107 e 19 giugno 1919, n. 97, oltre la indennità caro viveri stabilita dal decreto Luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314.

Gli assistenti in esperimento conseguiranno la nomina definitiva al termine di un anno e non oltre il secondo mese della scadenza del periodo di tirocinio, se abbiano conseguita la dichiarazione di idoneità da un'apposita Commissione che giudicherà in base al servizio prestato.

Coloro che non fossero riconosciuti idonei verranno con lo stesso termine licenziati, senza che loro spetti alcun diritto o ragione per indennità od altro compenso.

Roma, 15 gennaio 1920.

Il direttore generale della Sanità pubblica: LUTRARIO.

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI DELL'INTERNO
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Veduto il R. decreto 31 ottobre 1919, n. 2296;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso per titoli e, occorrendo, per esami, per sei posti di assistente nel laboratorio di chimica della Direzione generale della sanità pubblica.

Art. 2.

Gli aspiranti dovranno far pervenire la domanda al Ministero dell'interno (Direzione generale della sanità pubblica) sia direttamente, sia per mezzo della prefettura della Provincia di ordinaria residenza, entro il 15 febbraio 1920, inviando a corredo i documenti comprovanti il possesso dei requisiti generali indicati ai numeri 1, 2, 3, 4 e 5 dell'articolo 4 del regolamento per il personale dell'Amministrazione della sanità pubblica, approvato con R. decreto 25 giugno 1914, n. 702 e di aver conseguita la laurea in chimica, o quella in chimica e farmacia in una delle Università del Regno.

Coloro che non si trovano già, per qualsiasi altro titolo, in servizio alla dipendenza della Sanità pubblica, dovranno dimostrare altresì di non aver superata l'età di 35 anni alla data del presente decreto.

Art. 3.

Una Commissione composta a norma dell'art. 5 del R. decreto 31 ottobre 1919, n. 2296 di sopra citato, decide à sulla idoneità degli aspiranti e stabilirà la graduatoria in base ai titoli da essi presentati.

Art. 4.

A parità di merito sarà data la precedenza agli aspiranti che si trovano nelle condizioni stabilite dall'ultimo comma dell'articolo 4 del R. decreto 31 ottobre 1919, n. 2296 suindicato.

Art. 5.

Gli aspiranti prescelti saranno nominati assistenti nel laboratorio di chimica della Direzione generale della Sanità pubblica a titolo di tirocinio e di esperimento, agli effetti dell'art. 6 del R. decreto 31 ottobre 1919, n. 2296, con lo stipendio di lire 4950, compresi gli aumenti a termine dei decreti Luogotenenziali 10 febbraio 1918, numero 107 e 19 giugno 1919, n. 973.

Il direttore generale della Sanità pubblica è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Roma, 14 gennaio 1920.

Il ministro: MORTARA

AVVISO DI CONCORSO
per la nomina a sei posti di assistente nel laboratorio di chimica della Direzione generale della sanità pubblica.

In esecuzione del decreto Ministeriale 14 gennaio corrente è aperto un concorso per titoli (salvo alla Commissione giudicatrice la facoltà di sottoporre i concorrenti, ove lo ritenga necessario, a prova di esame, secondo il programma approvato col decreto Ministeriale 3 febbraio 1913), per la nomina a sei posti di assistente nel laboratorio di chimica della Direzione generale della sanità pubblica.

Le domande di ammissione degli aspiranti debbono essere presentate non più tardi del 15 febbraio 1920 al Ministero dell'interno (Direzione generale della sanità pubblica) o direttamente o per mezzo degli uffici di prefettura o sottoprefettura del Regno, e dovranno avere a corredo:

1° atto di nascita legalizzato dal presidente del tribunale, dal quale risulti che il concorrente ha compiuta l'età di diciotto anni e non oltrepassata quella di trentacinque al 14 gennaio corrente;

(Coloro che già si trovano, per qualsiasi altro titolo, in servizio alle dipendenze dell'Amministrazione della sanità pubblica vi sono ammessi con esonero dai limiti di età);

2° certificato di cittadinanza italiana, debitamente legalizzato come sopra;

3° certificato di regolare condotta, rilasciato in data non anteriore di tre mesi a quella del presente avviso, dal sindaco del Comune ove l'aspirante ha il suo domicilio o la sua abituale residenza e debitamente legalizzato;

4° certificato generale rilasciato dall'ufficio del casellario giudiziale in data non anteriore di tre mesi a quella del presente avviso;

5° certificato medico, legalizzato nella firma del sindaco, comprovante che l'aspirante ha sana e robusta costituzione, ed è esente da difetti e imperfezioni fisiche;

6° foglio di congedo illimitato, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva;

7° diploma originale di laurea in chimica o quella in chimica e farmacia conseguito in una delle Università del Regno.

Tanto la domanda, quanto i documenti allegati, dovranno essere conformi alle prescrizioni delle leggi sul bollo.

A corredo e della domanda e dei documenti prescritti dovranno gli aspiranti inviare altresì i titoli che ritengono loro interesse produrre, avvertendo che, a termini dell'articolo 4 del Regio decreto 31 ottobre 1919, num. 2296, quelli da prendere in considerazione sono:

a) il risultato degli esami, nel corso degli studi in cui fu conseguito il titolo accademico richiesto per la partecipazione al concorso;

b) il servizio prestato nell'Amministrazione della sanità pubblica e specialmente il grado di diligenza e capacità dimostrato nell'adempimento dell'ufficio;

c) gli uffici od impieghi coperti presso altre Amministrazioni governative o presso altre Amministrazioni provinciali o comunali che abbiano rapporto con le discipline igieniche, come pure gli incarichi e le mansioni temporanee compiute per conto delle Amministrazioni suddette;

d) le pubblicazioni relative alle discipline igieniche e in modo speciale a quelle più propriamente interessanti il posto messo a concorso, esclusi i manoscritti e le bozze di stampa;

e) tutti gli altri che valgano a dimostrare l'attitudine speciale al posto stesso.

Nella domanda l'aspirante dovrà dichiarare in modo esplicito di impegnarsi a prestar servizio oltre che presso il labaratorio anzidetto in qualsiasi altra località del Regno o, anche, della Libia, cui venga ora o in proseguo destinato; e di aderire alle norme che regoleranno la Cassa di previdenza, in sostituzione della legge ancora vigente per le pensioni, la quale potrà cessare di aver effetto per gli impiegati che vengono ora assunti in servizio.

A parità di merito sarà data la precedenza a coloro che siano invalidi di guerra o feriti in combattimento; agli insigniti di medaglia al valor militare o di marina o di altra speciale attestazione al merito di guerra: a coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti; a coloro che abbiano prestato servizio nell'Amministrazione della sanità pubblica.

A tal fine gli aspiranti dovranno, a corredo della domanda di ammissione, allegare i documenti comprovanti il titolo per la precedenza.

I vincitori del concorso saranno nominati assistenti nel laboratorio di chimica della Direzione generale della sanità pubblica a titolo di tirocinio e di esperimento e immessi nelle funzioni inerenti a tale grado. Essi saranno retribuiti con lo stipendio di L. 4950 annue, compresi gli aumenti a termine dei decreti Luogotenenziali 10 febbraio 1918, n. 107 e 19 giugno 1919, n. 973, oltre la indennità caro-viveri stabilita dal decreto Luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314.

Gli assistenti in esperimento conseguiranno la nomina definitiva al termine di un anno e non oltre il secondo mese della scadenza del periodo di tirocinio, se abbiano conseguita la dichiarazione di idoneità da una apposita Commissione che giudicherà in base al servizio prestato.

Coloro che non fossero riconosciuti idonei verranno con lo stesso termine licenziati, senza che loro spetti alcun diritto o ragione per indennità od altro compenso.

Roma, 15 gennaio 1920.

Il direttore generale della Sanità pubblica: LUTRARIO.

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER LE COLONIE

Visto l'art. 7 del Regio decreto 27 novembre 1919, n. 2325, relativo all'ordinamento del personale dell'Amministrazione coloniale;

Visti gli articoli 6, 7, 8 e 52 dell'altro Regio decreto 23 ottobre 1919, n. 1971, riguardante lo stato economico e giuridico del personale delle Amministrazioni centrali dello Stato;

Decreta:

Art. 1.

Sono aperti i concorsi per titoli ai seguenti posti nell'Amministrazione coloniale, con lo stipendio annuo iniziale di L. 8600:

17 di consigliere;
11 di ragioniere capo.

Art. 2.

I posti messi a concorso per consigliere e ragioniere capo, saranno conferiti rispettivamente ai primi segretari e primi ragionieri di 1ª classe dell'Amministrazione coloniale, che siano dichiarati vincitori del concorso medesimo, a norma degli articoli seguenti.

In sostituzione di quelli fra i primi segretari e primi ragionieri di 1ª classe, che non risultino vincitori del concorso, saranno rispettivamente nominati consiglieri e ragionieri capi altrettanti primi segretari e primi ragionieri di 2ª classe.

Art. 3.

Per essere ammessi al concorso, i primi segretari ed i primi ragionieri di entrambe le classi dovranno far pervenire al Ministero - Ufficio del personale - regolare domanda in carta bollata da L. 2, non più tardi del giorno 1° febbraio 1920.

Art. 4.

Il giudizio sui concorrenti ai posti di consigliere e ragioniere capo sarà pronunziato da due distinte Commissioni, da nominarsi con successivo decreto Ministeriale, in base:

a) al servizio prestato da ciascun funzionario ed alle sue attitudini agli uffici direttivi;

b) al risultato degli esami di ammissione ed eventualmente a quelli di promozione sostenuti;

c) ai titoli, lavori di ufficio e documenti che il candidato creda di presentare od indicare nella domanda.

La Commissione terrà presente, inoltre, un rapporto motivato del direttore generale o del capo d'ufficio alla cui dipendenza il candidato si trovi, ed, ove lo reputi opportuno, potrà anche udire lo stesso direttore generale o capo d'ufficio.

Per i funzionari che prestano servizio nelle colonie, il rapporto motivato, di cui al comma precedente, sarà compilato dal segretario generale e vistato dal Governatore.

Art. 5.

La Commissione forma la graduatoria dei vincitori del concorso distintamente per i consiglieri ed i ragionieri capi Per essere dichiarato vincitore, il candidato deve riportare almeno 8 decimi.

Le graduatorie, insieme con le relazioni motivate per ciascun concorrente, sono pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, 4 gennaio 1920.

ROSSI.

PARTE NON UFFICIALE

CRONACA ITALIANA

Per il prestito nazionale. — L'opera di propaganda per il prestito, fatta da S. E. Belotti, sottosegretario di Stato per il Ministero del tesoro, procede efficacemente. Ieri S. E. tenne un applauditissima, efficace conferenza a Venezia, dove diede la confortante notizia che la sottoscrizione stava per avviarsi agli 11 miliardi.

Altre notizie da varie fra le principali città italiane confermano l'esito superiore all'aspettativa. A Genova, compreso il circondario di Chiavari, le sottoscrizioni sono ascese a 679.138.000; e a Sampierdarena raggiunsero la cifra di 31.289.000. A Torino vennero sottoscritti 823 milioni.

Per gli avventizi ferroviari. — I ferrovieri scioperanti tentano di intimidire gli avventizi o gli agenti che restano in servizio, facendo diffondere la dichiarazione che essi non riprenderanno il lavoro se non a condizione che gli avventizi siano licenziati o gli altri agenti traslocati.

Per quanto debba ritenersi superfluo, il Governo avverte che tali pretese non potranno mai trovare accoglimento.

Servizio telegrafico. — Dalla mezzanotte di oggi 21 il servizio telegrafico riprende corso interamente normale; perciò sono riammessi telegrammi privati ordinari e urgenti per qualsiasi destinazione.

Necrologio. — A Roma, ieri, nel suo avito palazzo, è morto l'on. conte Pier Desiderio Pasolini, senatore del Regno.

Un'esistenza esemplare di cittadino, di padre e di studioso si è spenta. Nato da illustre famiglia romagnola, il Pasolini ne continuò le nobili tradizioni. dedicandosi agli studi storici e sociali, nei quali eccelse, lasciando lavori apprezzatissimi. Dedito pure all'archeologia, della quale era profondamente studioso, cooperò con efficacia alle scoperte archeologiche e artistiche della sua Ravenna, che lo elesse, nella 15ª legislatura, a proprio rappresentante al Parlamento. Nel gennaio del 1889 venne nominato senatore del Regno, e portò nell'alto Consesso, con assiduità, l'opera dell'alta sua mente, partecipando, fra il plauso, a numerose, elevate discussioni. Durante la lunga e crudele malattia, che ieri ne spezzò la robusta fibra, continuò gli studi suoi prediletti, lasciando una nobile eredità di esempio alla eletta famiglia, a quanti riveriscono il sapere e la virtù.

Domani avranno luogo i funerali.

TELEGRAMMI "STEFANI"

LISBONA, 16 (ritardato). — In seguito all'atteggiamento dei gruppi popolari, il gabinetto ha presentato le sue dimissioni al presidente della repubblica, che le ha accettate.

LISBONA, 20. — Il Governo è costituito sotto la presidenza di Tommaso Pereira, democratico.

Esso comprende quattro democratici, quattro liberali, due indipendenti, un socialista.

Mablo Narieto ha il portafoglio degli affari esteri.

LONDRA, 20 — L'Ammiragliato ha dichiarato all'*Agenzia Reuter* che navi da guerra sono state inviate nel Mar Nero al solo scopo di proteggere i sudditi e gli interessi commerciali britannici nonchè i profughi che lasciano la Russia meridionale in seguito alla avanzata dei bolscevichi. Misure analoghe sono state prese a Vladivostock.

PARIGI, 20 (Ritardato in trasmissione). — Secondo l'*Echo de Paris* l'on. Nitti ha reso ieri pubblica la seguente dichiarazione:

Se il 20 gennaio il governo jugoslavo non avrà significato la sua accettazione precisa e definitiva del progetto di compromesso, l'adesione che l'Italia ha dato in proposito dovrà essere considerata come nulla e non avvenuta.

L'Italia domanderà alla Francia ed all'Inghilterra di applicare puramente e semplicemente il trattato di Londra dell'aprile 1915.

PARIGI, 20. — Il presidente del Consiglio italiano, on. Nitti, ha visitato il nuovo presidente della Repubblica, Deschanel.

PARIGI, 20 (ritardato). — I tre primi ministri si sono riuniti stamane al Ministero degli affari esteri.

Essi hanno accettato la proposta di Ignace e del Lord cancelliere inglese circa la lista dei colpevoli da reclamare al Governo tedesco.

Hanno ascoltato quindi il presidente del Consiglio romeno che ha fatto una lunga esposizione sulla situazione romena.

Hanno approvato poi la relazione della Commissione centrale territoriale sulla amministrazione giudiziaria della Tracia.

Prima della fine delle sedute è stato introdotto anche Millerand il quale ha partecipato alla discussione.

La riunione è terminata alle 13,30.

Una nuova riunione sarà tenuta nel pomeriggio, alle ore 18, al Ministero degli esteri tra i quattro uomini di Stato.

È possibile che venga trattata la questione adriatica se la risposta del governo jugoslavo circa l'accordo propostogli sarà pervenuta a Parigi.

Direttore: DARIO PERUZY. Tipografia delle Mantellate. TUMINO RAFFAELE, *gerente responsabile*.